

Direzione Logistica Acquisti
Uffici Direzionali

Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Tel.(0142) 416.401
Fax (0142) 416.616
Partita IVA 11983660157
Cap.Soc.Vers.:EURO 120.000.000
Reg.Imp. e Cod.Fiscale 11983660157 - REA 260179

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT



J/a/1018876_0

Ordine n.19941 - E DV del 08/04/2024 (Codice fornitore :20509)

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario SDOI1ZO - Causale: PO IdDocumento: 1018876
Il presente documento con riferimento all'oggetto di seguito specificato costituisce le pattuizioni intervenute tra BUZZI UNICEM S.r.l. (di seguito definita anche Committente) e R.E.M. SRL corrente in PATRICA (di seguito definito anche Appaltatore o Fornitore) da intendersi fissate, richiamate ed applicabili tra le Parti nel periodo di vigenza del presente atto con riferimento all'oggetto di seguito specificato

Importo netto	3.800,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	VOSTRO
Resa	F.CO DESTINO
Annotazioni	Rif. Offerta Rev.1 n° 0261 del 20/03/2024. Alla c.a. sig. Evangelisti

Oggetto : FORNITURA KIT SERVOVENTILATORE MOTORE ESAUSTORE FORNO

Destinatario : Siniscola - 08029 Zona industriale Siniscola (NU) - (IT)

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	075103761			5069	26/04/2024	NR	1	4.000,0000	5	3.800,0000

FORNITURA KIT SERVOVENT. TRIFASE GM 450X 400V-50Hz- 4000 3500W-1400rpm-15000m3/h Pa160 "SU

GARANZIA

Di 12 mesi dalla messa in servizio, non oltre 18 mesi dalla data di consegna.
Qualora entro i termini di garanzia previsti si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il Fornitore provvederà a sue spese, ad eliminare i difetti ed a venir meno le difformità.

L'Ordine è disciplinato dalle seguenti

CONDIZIONI

1. Ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni che seguono regolano i rapporti di fornitura di beni e/o merci tra la Committente ed il Fornitore instaurati mediante il presente atto con firma contestuale oppure mediante conferma - espressa o per fatti concludenti.

Non sono opponibili a Buzzi Unicem Srl le pattuizioni particolari o le Condizioni generali di vendita proprie del Fornitore quand'anche note; le condizioni proprie del Fornitore devono ritenersi come non apposte se contenute in moduli o riportate dal Fornitore nel testo di offerte/conferme d'ordine/accettazioni destinati a Buzzi Unicem Srl.

Non sono altresì opponibili a Buzzi Unicem Srl qualsivoglia clausola apposta dal Fornitore nelle sue fatture, note, corrispondenza (anche via email) e comunque in aggiunta alle condizioni del presente Ordine.

1.2 Le Condizioni Generali di Acquisto di Buzzi Unicem Srl, allegate al presente atto e che riportano il numero di codice del presente Ordine, ne sono parte integrante e sostanziale.

1.3 All'Ordine non si applicano le Condizioni particolari o le Condizioni generali che risultino contenute in proposte integrative o modificative di ciascuna delle Parti anche se successivamente rese note, salvo il caso di specifica approvazione con sottoscrizione congiunta di un atto dichiaratamente modificativo delle presenti Condizioni. L'efficacia dell'atto modificativo sarà limitata allo specifico Contratto o Ordine se non specificato diversamente.

1.4 Resta espressamente inteso che il presente Ordine non implica da parte della Committente alcun impegno di avvalersi in esclusiva delle forniture del Fornitore, né comporta alcuna garanzia per l'acquisto di un quantitativo minimo di beni o merci.

2. Documentazione da fornire

Il Fornitore dovrà fornire la documentazione richiesta attraverso il Portale Buzzi Unicem Tesi.

L'inizio della fornitura è subordinato al carico di tutta la documentazione prevista dal richiamato Portale, senza la quale o anche solo parte di essa le consegne non potranno avere inizio.

Il Fornitore concorderà con la Committente (Direttore Ente Centrale o suo delegato, Direttore di stabilimento o suo delegato) un programma di forniture che tenga conto delle reciproche fermate ordinarie e straordinarie degli impianti, da comunicarsi con opportuno preavviso.

Il programma convenuto dovrà essere preventivamente confermato per iscritto tra le Parti.

3. Trasporto - Consegna - Forniture in eccedenza

3.1 I beni o le merci verranno rese dal Fornitore franco stabilimento o altra località indicata dalla Committente e nei siti di esso che verranno segnalati dal personale incaricato dalla stessa Committente. Gli oneri inerenti la conservazione/custodia della merce passano in capo alla Committente successivamente alla consegna ed alla accettazione nel luogo convenuto.

I mezzi utilizzati devono essere specificatamente idonei al trasporto dei beni/merci oggetto del presente Ordine.

Per le eventuali ordinazioni franco partenza i rischi del trasporto vengono assunti dalla Committente a cui è, comunque, riservata la verifica della qualità e della quantità dei beni o delle merci al momento della consegna nel luogo convenuto.

3.2 Le consegne avverranno durante il normale orario di lavoro nei giorni feriali ed eventualmente anche di sabato, secondo il programma di forniture di cui al precedente art. 2.

La merce sarà consegnata con tutta la documentazione di legge nel rispetto delle normative vigenti per il trasporto di merci, nonché in conformità con le procedure previste dal Sistema Qualità della Committente. La documentazione predetta, compreso il Documento di Trasporto (DDT), dovrà contenere il numero di codice e le indicazioni del presente Ordine sopra riportati.

La consegna in violazione delle prescrizioni che precedono può essere oggetto di rifiuto da parte della Committente.

3.3 La Committente non assume alcuna responsabilità per i beni e le merci fornite in eccedenza rispetto ai quantitativi ordinati o violando le prescrizioni che precedono anche se detti beni/merci risultano essere stati consegnati; è esclusivo onere del Fornitore provvedere al ritiro delle eccedenze e dei beni/merci consegnate irregolarmente non assumendo la Committente alcun onere di conservazione e/o custodia e/o sorveglianza.

4. Termini di consegna - Ritardata consegna - Cause di forza maggiore

4.1 I termini di consegna pattuiti sono essenziali e la loro inosservanza autorizzerà la Committente a rifiutare la consegna.

4.2 Ciascun termine di consegna si deve intendere automaticamente prorogato di tanti giorni quanti sono quelli che impediscono l'adempimento del contratto per le sole cause previste dalle Parti.

4.3 Sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente le calamità naturali, le epidemie e pandemie, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni nonché gli scioperi a carattere nazionale, questi ultimi per una durata superiore ai 7 (sette) giorni consecutivi di calendario. La proroga si applica se richiesta ed a condizione che gli eventi che la giustificano vengano comunicati per iscritto alla Committente.

Resta comunque convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse superare il periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di revocare/annullare l'Ordine di acquisto e di ricevere in restituzione le somme sino a quel momento versate per forniture non effettuate, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna opposizione o pretesa.

5. Durata - Impegno di fornitura - Prezzi - Revisioni

5.1 I patti del presente Ordine si applicano per tutto il periodo della sua validità che decorre dalla data indicata in riga o in testata.

Per tale periodo il Fornitore assume espresso impegno a fornire i beni/le merci oggetto degli Ordini di acquisto della Committente.

5.2 Per le forniture di beni/merci oggetto del presente Ordine, la Committente riconoscerà al Fornitore quanto specificato nell'oggetto sopra riportato.

5.3 I prezzi ed i corrispettivi (al netto dell'IVA) pattuiti tra le Parti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Ordine e per i tempi di proroga conseguenti al verificarsi delle cause di forza maggiore. I prezzi ed i corrispettivi pattuiti si intendono comprensivi di tutti i costi necessari per la produzione e la conseguente fornitura di beni/merci e per le prestazioni di servizi/opere connessi alla fornitura stessa.

5.4 Dalla data di emissione, il presente Ordine è stato oggetto delle seguenti variazioni:

-
-
-

6. Termini di pagamento - Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D. Lgs. 231/2002, le Parti espressamente pattuiscono il termine di pagamento in 120 giorni dal ricevimento della fattura; le Parti pattuiscono nella misura del 2% il saggio annuale degli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento.

Il Fornitore, in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale ed alle analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri clienti, ritiene non gravemente inique le pattuizioni espressamente concordate con la Committente.

7. Garanzia del Prodotto - Qualità e prove

Il Fornitore garantisce e si obbliga che la merce oggetto del presente Ordine risponde ai requisiti richiesti, definiti e concordati secondo le Specifiche Tecniche indicate.

La Committente si riserva l'accertamento delle condizioni e delle qualità del Prodotto consegnato e nel caso di contestazioni verrà effettuata un ulteriore accertamento nel contraddittorio delle Parti e con le modalità riportate nel successivo articolo 9.

8. Responsabilità e obblighi del Fornitore

Il Fornitore si impegna ad osservare le leggi applicabili al rapporto di fornitura oggetto del presente Ordine e garantisce che il personale che utilizzerà per l'adempimento degli Ordini di fornitura sarà in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione.

9. Contestazioni

9.1 Per le forniture non conformi a quanto pattuito, la Committente potrà rifiutare la consegna e sospendere le ulteriori ordinazioni, nonché addebitare al Fornitore le spese eventualmente sostenute, fermo il contraddittorio tra le Parti per l'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata.

Se dall'utilizzo di materiali non conformi la Committente dovesse subire danni sia agli impianti che alla propria immagine, sarà diritto della Committente stessa di rivalersi nei confronti del Fornitore in ragione dei danni subiti.

In ogni caso, qualora la merce risultasse non conforme alle caratteristiche pattuite, il Fornitore - a richiesta della Committente - provvederà a sua cura e spese ad eliminare i difetti ed a far venire meno le difformità ovvero a sostituire la merce difettosa, salvo il diritto per la Committente alla risoluzione del contratto.

Il Fornitore potrà eseguire prelievi in contraddittorio dei beni o delle merci fornite.

9.2 Il termine per la denuncia dei vizi dei beni forniti viene espressamente stabilito in giorni 90 (novanta) e ciò in deroga al termine previsto dall'art.1495 C.C.

Poiché è specifico interesse della Committente tenere un idoneo stato di manutenzione i propri impianti, per le forniture anomale, sarà cura del Direttore di stabilimento convocare il Fornitore per il contraddittorio finalizzato all'attribuzione tecnica di responsabilità, informando Direzione Logistica Acquisti per l'eventuale transazione commerciale ove necessario.

10 Assicurazione

Il Fornitore dichiara di essere titolare di polizza assicurativa a tutela dei danni cui potrebbe incorrere la Committente per l'utilizzo di beni/merci difettose oggetto di fornitura, con un massimale minimo determinato nel Portale Tesi; copia della polizza verrà consegnata alla Committente contestualmente alla firma del presente documento.

11. Risoluzione

11.1 Le prestazioni del Fornitore ivi comprese le modalità di fatturazione saranno soggette al sistema di valutazione Qualità della Committente.

11.2 È in facoltà della Committente richiedere al Fornitore la copia dei bilanci aziendali e la documentazione inerente le posizioni assicurative dei dipendenti del Fornitore stesso.

Se dalla analisi di detta documentazione risultassero palesi anomalie, la Committente potrà dar luogo alla risoluzione del rapporto; la risoluzione potrà, in ogni caso, essere fatta valere in presenza di:

- ritardo o mancata consegna dei beni/merce ordinati;
- difformità qualitativa della fornitura;
- mancata consegna della documentazione richiesta.

12 Comunicazioni

Le comunicazioni dovranno essere date per iscritto e dovranno essere indirizzate alle Parti ai seguenti recapiti, salvo diverso indirizzo notificato tra le Parti stesse.

Per comunicazioni indirizzate a BUZZI UNICEM Srl:

Direzione Logistica Acquisti

Via Luigi Buzzi, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Tel. 0142.416111

Fax 0142.416464

E-mail acquisti@buzziunicem.it

Per comunicazioni indirizzate al Fornitore, quanto specificato nel Portale Tesi.

13. Clausole finali

Il Fornitore in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale applicata nel settore in cui la predetta opera e tenuto conto delle analoghe condizioni applicate alla maggior parte dei propri clienti, riconosce corrette le pattuizioni come sopra riportate e concordate con Buzzi Unicem Srl in piena autonomia.

Buzzi Unicem Srl

Direzione Logistica Acquisti

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto ed accettato gli artt. 2 (documentazione che il Fornitore deve consegnare), 3 (condizioni che regolano il trasporto dei beni/merci e del momento del passaggio di proprietà, modalità per le consegne e regolamentazione circa i beni/merci consegnate in eccedenza), 4 (rispetto dei termini per le consegne, facoltà della Committente a risolvere l'atto o applicare penali in caso di ritardata consegna, regolamentazione nel caso di ritardate consegne in presenza di cause di forza maggiore), 5 (validità dell'atto, sua durata, prezzi fissi ed invariabili), 6 (termini di pagamento - interessi di mora), 7 (garanzia sulla qualità dei beni/merci consegnate e verifiche della loro qualità), 8 (responsabilità e obblighi del Fornitore al rispetto della normativa in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione), 9 (per forniture difformi a quanto concordato facoltà della Committente a rifiutare i beni/merci e facoltà di sospendere nuove ordinazioni, rivalsa nei confronti del Fornitore per danni subiti, facoltà di richiedere la sostituzione dei beni/merci, richiesta di contraddittorio), 10 (obbligo del Fornitore ad essere assicurato), 11 (possibilità di risolvere l'atto nel caso di mancata o ritardata consegna dei beni/merce, difformità della fornitura e mancata consegna della documentazione concordata).

Buzzi Unicem Srl
Direzione Logistica Acquisti
Ing. Giacomo Auxilia

Codice di Condotta

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, tramite il sito internet di Buzzi Spa, il 'Codice di Condotta' (<http://www.buzziunicem.it/codicecondotta>) e di averne preso visione, si impegna a rispettarne rigorosamente i principi e le disposizioni sia nei suoi rapporti con Buzzi Unicem Srl, sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome di Buzzi Unicem Srl. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Codice di Condotta' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Srl, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Srl al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Capitolato Ambiente e Sicurezza.

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, all'indirizzo internet <https://www.buzziunicem.it/capitolato-ambiente-e-sicurezza>, il 'Capitolato Ambiente e Sicurezza' di averne preso visione e di impegnarsi ad ottemperare e a far ottemperare dal suo personale e/o da eventuali suoi Subappaltatori quanto ivi riportato. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Capitolato Ambiente e Sicurezza' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Srl, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Srl al risarcimento dei danni eventualmente subiti e/o la temporanea sospensione del contratto.

Regolamento dell'UE 2016/679 - Informativa resa alle persone fisiche/ditte individuali

Ai sensi del regolamento dell'UE 2016/679, il Fornitore/Appaltatore ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 15-22 del GDPR, di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la cancellazione oppure di limitare o di opporsi al loro trattamento purchè per legittimi motivi, nonché ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito <http://www.buzziunicem.it>, sezione privacy. Qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato o di chiarimenti potrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a privacy@buzziunicem.it

VOGLIATE RITORNARE IL FOGLIO DI ACCETTAZIONE QUI ALLEGATO DEBITAMENTE FIRMATO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA : acquisti@buzziunicem.it

N.B. QUALORA NON CI VENGA RESTITUITA LA COPIA DI ACCETTAZIONE REGOLARMENTE CONTROFIRMATA, CI RISERVIAMO DI VALUTARE LA VOSTRA POSIZIONE DI FORNITORE ABILITATO E DI CONSEGUENZA DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI/FORNITURE IN CORSO E FUTURE.



Direzione Logistica Acquisti
(Ing. Giacomo Auxilia)

COPIA PER IL CONTRAENTE

Spett.
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT

Ordine n.19941 - E DV del 08/04/2024

(Codice fornitore :20509)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "C.G.A.") di Buzzi Unicem S.r.L. (di seguito Buzzi) si applicano ai rapporti contrattuali tra Buzzi ed i suoi fornitori / appaltatori (di seguito il "Fornitore") aventi ad oggetto forniture/somministrazioni/prestazioni/appalti di beni, merci e servizi, che si perfezionano con apposite Convenzioni, Ordini, Omologhe, Contratti specifici (di seguito la "Modulistica"), e sostituiscono ogni precedente comunicazione orale o scritta intervenuta tra Buzzi e il Fornitore (di seguito anche le "Parti").

1. Fatturazione

Sulla base della fornitura effettuata, il Fornitore emetterà la fattura che richiamerà gli estremi della Modulistica e, se applicabile, del Documento di Trasporto (DDT) dei beni o della merce oggetto della fornitura ovvero nel caso di rifiuti il FIR (formulario identificazione rifiuti). I beni o le merci dovranno essere sempre descritti nel DDT e nella corrispondente fattura.

Fermi gli adempimenti di legge correlati alla normativa vigente in tema di fattura elettronica, resta inteso che detta fattura dovrà essere intestata a:

BUZZI UNICEM SRL
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato (AL)

e inviata al destinatario che ha il Codice Univoco "SDOI1ZO".

Nel caso in cui il Fornitore utilizzi il regime forfettario e non emetta fattura elettronica, potrà emettere la fattura in formato pdf e inviarla a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

bu-forn@buzziunicem.it presso l'Ufficio Contabilità Fornitori di Casale Monferrato.

2. Cessione del credito

Il credito non è cedibile, salvo esplicita autorizzazione scritta di Buzzi a pena di nullità.

3. Ambiente e sicurezza

Il Fornitore, laddove applicabile, dovrà rispettare ogni disposizione in materia ambientale e assumere tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate, oltre alle norme del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, anche eventuali norme nazionali, regionali o locali applicabili e prescrizioni autorizzative che Buzzi gli comunicherà anticipatamente.

4. Riservatezza

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su qualsiasi informazione e/o documentazione, sia scritta (per tali intendendosi anche i documenti informatici, disegni, dati di stabilimenti, ecc.) sia verbale riguardante l'attività di Buzzi di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse alla Modulistica ed alla sua attuazione, impegnandosi in tal senso anche per il proprio personale ad evitare che terzi ne vengano a conoscenza, precisandosi che nel caso fosse obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza a specifiche previsioni di legge ovvero ad una richiesta delle Autorità giudiziarie/amministrative ne darà comunicazione preventiva a Buzzi, e ciò per tutta la durata dell'efficacia della Modulistica e per un periodo di due anni oltre alla predetta durata.

5. Privacy. Regolamento dell'UE 2016/679 - Informativa resa ai Fornitori (persone fisiche/ditte individuali)

Ai sensi del Regolamento dell'UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Fornitore ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 15-22 del richiamato Regolamento di chiedere al titolare del trattamento (Buzzi) di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la cancellazione oppure di limitare o di opporsi al loro trattamento purché per legittimi motivi, nonché ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito <http://www.buzziunicem.it>, sezione privacy. Qualsiasi richiesta di esercizio di diritti dell'interessato o di chiarimenti potrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a privacy@buzziunicem.it.

6. Codice di Condotta e D. Lgs. 231/2001

Il Fornitore dichiara di aver ottenuto tramite il sito internet di Buzzi Unicem S.r.L. il "Codice di Condotta" (<http://www.buzziunicem.it/codicecondotta>) e di averne preso visione, si impegna a rispettarne rigorosamente i principi e le disposizioni

sia nei suoi rapporti con Buzzi Unicem S.r.L., sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome di Buzzi Unicem S.r.L.

All'accettazione delle presenti condizioni, il Fornitore si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. del quale dichiara di conoscere i contenuti.

Il Fornitore prende atto che Buzzi Unicem S.r.L. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. A tale scopo la Società ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al richiamato decreto legislativo e s.m.i..

Il Fornitore prende atto che la violazione del "Codice di Condotta" e/o la commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem S.r.L., che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem S.r.L. al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

7. Competenza - Legge applicabile

Per qualsiasi controversia tra le Parti inerente o conseguente anche indirettamente il perfezionamento, l'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la cessazione di contratti ovvero di rapporti oggetto della sopra richiamata Modulistica, è esclusivamente competente il Foro di Vercelli. I rapporti contrattuali tra le Parti sono regolati dalla Legge Italiana.

Buzzi Unicem Srl
Direzione Logistica Acquisti
Ing. Giacomo Auxilia